

Prot. 429

Cagliari, 04.04.2022

PEC

Spett. Le  
ARES Azienda Regionale della Salute  
Sede Legale  
Via Piero della Francesca, 1  
09047 Selargius (CA)  
[direzione.generale@aressardegna.it](mailto:direzione.generale@aressardegna.it)

Al Responsabile del Procedimento  
Geom. Anna Cossu  
Direzione Dipartimento Area Tecnica  
Via Amendola, 57  
07100 Sassari  
[areatecnicasassari@pec.atssardegna.it](mailto:areatecnicasassari@pec.atssardegna.it)

**Oggetto:** DGR 22/21 del 20.06.2019 - Intervento NP1 "Intervento di completamento – Realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Thiesi". Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2010, n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. CUP B12C19000130002. CIG 8995774B89  
Scadenza 08/04/2022

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura su piattaforma telematica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. Dalla procedura di calcolo dei compensi, correttamente allegata alla documentazione di gara, si evince l'assenza di alcune aliquote relative alla progettazione preliminare, nonché la totale assenza delle aliquote del progetto definitivo, accorpato all'esecutivo come si evince all'art. 9 della Lettera di invito. Per ciò che concerne l'accorpamento delle fasi progettuali, la recentissima Delibera n. 31 del 26/01/2022 dell'ANAC tratta esattamente un caso di omissione della quota parte del progetto definitivo. Com'è noto ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. *"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."* Tuttavia l'applicazione di tale articolo ha generato nel tempo alcune storture interpretative.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (all'epoca AVCP) si era già espressa sull'argomento con la Determinazione n. 9/2005 affermando che *"(...) l'attività di progettazione, che ha come obiettivo il*

*raggiungimento di un prodotto unitario, cioè il progetto, costituisce un unico processo tecnico logico-descrittivo che, sviluppandosi senza soluzione di continuità, parte dalla individuazione delle esigenze e dei bisogni (documento preliminare all'avvio della progettazione) e si conclude con la redazione dei documenti analitici e grafici necessari a definire ogni dettaglio dei lavori (progetto esecutivo).*

*In altri termini, la legge non prescrive la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento. I tre livelli di progettazione, pertanto, non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti tecnico-amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì come tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono compiutamente particolari momenti del processo medesimo: le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire - progetto preliminare - gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni - progetto definitivo - il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo in modo da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo - progetto esecutivo - (Art. 16, commi 3, 4 e 5 della legge 109/94). L'individuazione di tali livelli è altresì strumentale all'espletamento di particolari fasi dell'intero procedimento tecnico-amministrativo; ad es., il preliminare costituisce il raccordo tra la fase di programmazione e quella della progettazione in quanto costituisce la base dell'elenco annuale ed è funzionale all'avvio dell'appalto-concorso o della concessione; il definitivo è funzionale all'indizione di conferenze di servizi, all'avvio delle procedure espropriative, ovvero all'espletamento dell'appalto integrato, ecc.*

*Con la determinazione n. 4/2001 si è stabilito che la facoltà espressamente riconosciuta al RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali, qualora lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare, non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli progettuali, ma con precisi limiti in appresso meglio indicati.*

*Tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o più livelli di progettazione quanto, piuttosto, nel senso di una unificazione di più livelli, qualora ciò sia ritenuto dal RUP necessario, utile o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla dimensione dei lavori.*

*La recentissima Delibera n. 31 del 26/01/2022 dell'ANAC, riprendendo le motivazioni già precedentemente esposte nella Determinazione n. 9/2005, ha meglio chiarito come vada intesa "l'omissione di uno o più livelli progettuali" affermando che "(...) quando la stazione appaltante omette, ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, uno dei primi livelli di progettazione, non lo sopprime ma lo unifica a quello successivo, di modo che, in caso di omissione del progetto definitivo, i suoi contenuti tipici sono assorbiti da quello esecutivo. Il comma 4 dell'art. 23 prescrive infatti che il livello successivo debba contenere tutti gli elementi previsti per il livello omissivo. In altri termini, quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un'unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio."*

*Tuttavia, prosegue ANAC, "in ragione del principio dell'equo compenso del professionista, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l'interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello pubblico e generale fino al punto di compromettere l'equità della remunerazione e dunque una disposizione di semplificazione interna all'amministrazione, quale l'accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista."*

*La Delibera 31/2022, come già detto, tratta nello specifico l'omissione della fase del progetto definitivo entrando nello specifico del calcolo delle singole aliquote. Nel merito delle aliquote del calcolo strutturale, che viene preso quale esempio, specifica che "(...) la remunerazione della prestazione di calcolo dell'intera struttura non può considerarsi coperta dalla remunerazione della prestazione di calcolo della fase esecutiva e che, anche nel caso di omissione del progetto definitivo, dovrebbe essere remunerata in applicazione del parametro "Q" di tale livello."*

Confermando ancora una volta la tesi sostenuta negli anni dal CNI e dall'OIC, ANAC conclude affermando che, in virtù dei ragionamenti espressi, *"(...) in caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d'asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso."*

Alla luce di ciò, si ritiene pertanto che il calcolo degli onorari debba essere integrato oltre che con l'aliquota "Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici" relativa alla fase del progetto preliminare, anche con tutte le aliquote del progetto definitivo relative alle prestazioni poi richieste nella fase dell'esecutivo tra cui:

- QbII.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
- QbII.02 Rilievi dei manufatti
- QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
- QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
- QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
- QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
- QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
- QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Si chiede pertanto a codesta spett. le Amministrazione di voler provvedere al ricalcolo e all'integrazione dei compensi da porre a base di gara

2. L'art 5 comma 1 primo capoverso del D.M. 17/06/2016 afferma che *"L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso"*.

L'Ordine scrivente è dunque unitariamente concorde nel ritenere che codesta spett. Le Stazione Appaltante, abbia agito nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia stimare a solo il **2,5%** le spese equivale ad affermare che il professionista, nello svolgimento del proprio incarico sostiene spese risibili, ipotesi questa decisamente insostenibile a fronte dell'importo e del servizio oggetto di appalto. È infatti noto che il professionista debba sostenere spese obbligatorie quali, solo per citare alcune, le spese di:

- trasporto per i sopralluoghi, specialmente in fase di esecuzione dell'opera;
- stampa degli elaborati e cosiddette spese di cancelleria;
- gestione dell'attività (telefono, uso del PC, affitto)
- polizza professionale RC
- cauzione provvisoria (se dovuta)/definitiva
- ammortamento dei software utilizzati

A tal proposito si invita la S.V., qualora non l'abbia già fatto, alla lettura di un importante documento redatto dalla Commissione Bandi dell'Ordine Ingegneri Cagliari in merito alla valutazione delle offerte anormalmente basse nel caso di servizi affidati con il prezzo più basso. Pur non trattandosi del caso in specie (trattasi di OEPV), potrà notare come l'Ordine fornisca una serie di spunti, anche a partire dalle spese ineluttabili che il professionista deve sostenere per poter adempiere nel modo migliore al proprio servizio. Alla luce di ciò, si chiede di voler rettificare il calcolo della parcella inserendo una percentuale spese che sia congrua e commisurata all'incarico da svolgere e che non sia lesiva della dignità del lavoratore.

**Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler provvedere alle modifiche richieste.**

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Sandro Catta

